



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. **2** DEL **12-04-2021**

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

CORTESE LUCA	Presente
CAMPESE MARIA TERESA	Presente
TAMMARO ANTONIO	Presente
DE MURI FEDERICA	Presente
CASTELLO PIETRO	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	Presente
POZZAN PAOLA	Presente
RIZZI ANNA	Presente
MOLO ALBERTO	Presente
MENEGHELLO GIORGIO	Presente
CORTESE FABIO	Assente
FATTAMBRINI MIRIA	Presente
PARISOTTO DEBORA	Presente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.

Il Sig. **CORTESE LUCA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO
CORTESE LUCA

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In attuazione di quanto disposto dal decreto del Sindaco n. 4 del 27 marzo 2020 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali (Giunta e Consiglio comunale) in modalità telematica (videoconferenza).

Il segretario Comunale attesta di aver identificato mediante riconoscimento facciale, a mezzo webcam, i componenti del Consiglio Comunale collegati in modalità informatica con accesso da remoto, i quali hanno risposto regolarmente all'appello.

Sono presenti n. 12 consiglieri.

E' assente giustificato il consigliere: Cortese Fabio

Il Segretario comunale attesta che webcam e audio di tutti i componenti del Consiglio e del Segretario sono perfettamente funzionanti e consentono la comunicazione fra tutti.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio comunale a discutere il primo oggetto all'ordine del giorno.

È presente nell'aula virtuale il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Monica Revrenna.

L'assessore MOLO introduce l'argomento. Si tratta di un Regolamento che viene proposto in applicazione di quanto disposto dalla legge 160/2019 che va ad accorpate tutta una serie di precedenti tributi e li sostituisce con una componente di carattere patrimoniale: il canone unico patrimoniale. Qui si vanno a disciplinare da un punto di vista amministrativo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni suolo pubblico. Si tratta di 3 componenti: occupazioni, spazi pubblicitari, pubbliche affissioni. Per tutti vengono stabiliti i diversi criteri di applicazione, i presupposti di imposizione e i soggetti debitori. L'aspetto che rimane più libero per l'amministrazione, è quello di adeguare le tariffe standards alle proprie necessità, nel tentativo, di principio di assicurare l'invarianza di gettito.

Il Consigliere Tammaro fa presente che si tratta di un regolamento che va a disciplinare aspetti complessi e che per questo sarebbe necessario avvisare quando c'è una commissione tutti i consiglieri comunali. Si tratta di una prassi precedentemente in vigore e che sarebbe buona prassi continuare ad applicare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Ass. Alberto Molo;

Premesso che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Premesso inoltre che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 16 del 28/04/2011 e s.m.i.;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 21 del 26/05/2015;
- Delibera di G.C. n. 132 del 06/11/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di G.C. n. n. 58 del 21/02/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Precisato che ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è stato suddiviso in n. 3 zone;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale come da allegato A) al presente atto, precisando che lo stesso contiene anche l'elenco delle vie e piazze;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento in argomento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Richiamati l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione dei conti al protocollo ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su supporto informatico, conservato in atti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta pareri favorevoli in ordine alla i regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, del D.lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti: n. 12

Astenuti: n. 1 (Tammaro Antonio)

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. /

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 59 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL e del regolamento nel sito istituzionale dell'ente, in amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali ;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
5. di dichiarare, con separata votazione, resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Presenti: n. 12

Astenuti: n. 1 (Tammaro Antonio)

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. /



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 12-04-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 28-04-2021 fino al 13-05-2021 con numero di registrazione 289.

Sarcedo li 28-04-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 12-04-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li

Il Responsabile dell'Esecutività

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.